



Comune di Troia

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASLFG, Provincia di Foggia

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "ROSA LUXEMBURG 2"

L'anno duemiladiciotto addì 03 del mese di ottobre presso la sede dell'Ambito Territoriale Sociale di Troia, in via Regina Margherita 80, si stipula il presente Disciplinare

TRA

Il Sindaco **Leonardo Cavalieri**, in qualità di legale rappresentante del Comune capofila dell'Ambito territoriale di TROIA (di seguito denominato Ente responsabile della realizzazione del Programma), C.F. 80003490713, con sede in Troia, Via Regina Margherita, 80;

E

Comunità S. Francesco, cooperativa sociale - P.I. 03072920758- con sede legale in Ugento alla via **Acquarelli n. 53**, iscritta all'albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 184 a decorrere dal 21/02/2000, giusta Determinazione Dirigenziale Regionale n. 21/2000, rappresentata dalla dott.ssa Maria Antonia Cairo in qualità di legale rappresentante, che per essa interviene ed assume tutti gli obblighi ed eserciterà i diritti del presente disciplinare, quale ente gestore del CAV LIBELLULA, in prosieguo più brevemente indicato come "Soggetto Attuatore" del Programma Antiviolenza,

PREMESSO CHE

- ✓ l'Ambito di TROIA, a seguito procedure ad evidenza pubblica, ha affidato per anni due alla Cooperativa Sociale Comunità San Francesco e per un importo annuo di euro 20.000,00 la gestione del servizio Antiviolenza e del CAV di Ambito "Libellula";
 - ✓ Con la determinazione dirigenziale n. 485 del 27.04.2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014;
 - ✓ Con Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 24.11.2017 è stato ammesso al finanziamento regionale il Programma antiviolenza denominato "ROSA LUXEMBURG 2" presentato dall'Ambito Territoriale di TROIA, avente come Soggetto attuatore il Centro antiviolenza convenzionato;
 - ✓ In data 16.05.2018 l'Ambito Territoriale di TROIA ha sottoscritto con la Regione Puglia-Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità il Disciplinare per la realizzazione del Programma Antiviolenza "ROSA LUXEMBURG 2";
- Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare con la Regione Puglia, l'Ambito è tenuto a sottoscrivere apposito atto per la realizzazione del Programma Antiviolenza ammesso a finanziamento, ex art. 4 del prefato Disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di attuazione del Programma Antiviolenza "ROSA LUXEMBURG 2".

Articolo 2

Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare ha ad oggetto i rapporti economici e giuridici tra l'Ambito Territoriale e il CAV LIBELLULA, gestito dalla Comunità San Francesco, quali Ente attuatore della realizzazione del Programma, derivanti dal finanziamento in premessa indicato.

L'Ente attuatore della realizzazione del Programma si impegna a dar corso alle azioni previste dal Programma antiviolenza "**ROSA LUXEMBURG 2**" (di seguito denominato "Programma"), della durata di 18 mesi, dalla data di comunicazione inizio attività, nel rispetto dell'avviso pubblico, del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia e della proposta ammessa a finanziamento..

L'Ambito Territoriale di TROIA si impegna ad erogare l'importo ammesso a finanziamento pari ad € 40.000,00.

Articolo 3

Obblighi dell'Ente Attuatore

L'Ambito Territoriale di TROIA, in qualità di Ente responsabile della realizzazione del Programma, verificherà che il soggetto attuatore realizzi gli interventi nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel Programma.

L'Ente responsabile della realizzazione del Programma si impegna ad effettuare verifiche e controlli sulle attività previste dal Programma presentato e approvato, garantendone la supervisione in stretto raccordo con gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, sollevando l'Amministrazione medesima da qualunque pretesa, azione, domanda, ed altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del Programma.

Articolo 4

Avvio e Durata

Le attività programmate avranno effettivo inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del primo mandato di pagamento della Regione Puglia in favore dell'Ambito Territoriale che ne darà comunicazione all'Ente attuatore, in osservanza di quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare sottoscritto dall'Ente Responsabile con la Regione Puglia.

Il Programma sarà realizzato in 18 mesi, in coerenza con il cronoprogramma presentato, e alle azioni previste nel medesimo programma.

L'Ente Responsabile del Programma affida a Comunità S. Francesco, ente gestore del CAV LIBELLULA la gestione per la realizzazione del Programma antiviolenza "**ROSA LUXEMBURG 2**".

Articolo 5

Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

Per la realizzazione del Programma di cui al presente Disciplinare, l'Ambito corrisponderà all'Ente attuatore un importo pari ad € 40.000,00 secondo il piano finanziario dettagliato nel Programma Antiviolenza ammesso a finanziamento, approvato nei seguenti termini e modalità:

- il 50% sarà erogato ALLA FIRMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE;
- il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza dell'importo erogato, da effettuarsi secondo le tempistiche regionali;
- il 10% sarà erogato a saldo unitamente alla comunicazione di approvazione della rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività realizzate.

Per la realizzazione delle attività possono essere finanziate le voci di spesa indicate dall'art. 6 dell'Avviso pubblico e previste nel piano finanziario del Programma Antiviolenza approvato.

Ogni trasferimento di risorse sarà comunque subordinato all'effettiva erogazione del contributo da parte della Regione all'Ambito.

Articolo 6

Risoluzione del disciplinare, riduzione del finanziamento e variazioni del Programma

Eventuali variazioni di spesa che si rendano necessarie in itinere devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Puglia.

La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero la presentazione di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel Programma e dall'Avviso pubblico, anche a seguito

del controllo effettuato dagli Uffici regionali competenti, comporta il recupero delle somme erogate e non utilizzate per la realizzazione del Programma.

Inoltre l'Ambito si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, dandone comunicazione scritta all'Ente attuatore nei seguenti casi:

- a. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi assunti;
- b. gravi ritardi nella realizzazione delle attività, tali da compromettere l'efficacia del Programma anti-violenza;
- c. sospensione o interruzione del Programma per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d. utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente attuatore è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati.

L'Ambito, inoltre, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, sospendendo immediatamente l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1. mancato svolgimento delle attività nel rispetto degli obblighi assunti e della normativa di riferimento;
2. utilizzazione di personale non adeguato alla realizzazione della proposta presentata e a quanto previsto dal presente disciplinare;
3. non conformità del Programma a quanto previsto dalla proposta approvata con determinazione regionale e dal presente disciplinare, rilevata dalle verifiche effettuate dall'Ambito Territoriale.

In tutti i casi di risoluzione del disciplinare l'Ente Attuatore non avrà nulla a pretendere dall'Ambito per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione del disciplinare, per le motivazioni sopra riportate, l'Ente Attuatore sarà tenuto alla restituzione dell'acconto ricevuto o di parte di esso, attesa la mancata o non corretta realizzazione delle attività nel periodo di riferimento.

L'Ambito può inoltre recedere dal disciplinare nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Articolo 7

Personale

L'Ambito si impegna a verificare che il soggetto attuatore impegni personale adeguato per la realizzazione del Programma, applicando ad esso il trattamento previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento nonché a garantire il rispetto delle norme e degli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale e fiscale.

Articolo 8

Verifiche e poteri ispettivi

L'Ambito si riserva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento delle attività previste dal Programma, l'utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il Programma approvato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'Ente attuatore in riferimento al presente disciplinare.

Qualora dalle verifiche del Programma, si rilevassero gravi inadempienze e/o disservizi, l'Ente attuatore dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito Territoriale provvederà ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza per tre volte, a risolvere il disciplinare, e quindi, a sospendere il pagamento, come previsto dal precedente art.6.

Articolo 9

Esclusione di responsabilità

L'Ente Attuatore del programma Anti-violenza "ROSA LUXEMBURG 2" prende atto che l'Ambito Territoriale non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nel presente Disciplinare per la realizzazione degli interventi in questione e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi farà carico all'Ente Attuatore.

Articolo 10

Somme aggiuntive di cui alla D.D. n. 111/2018

Ad integrazione di quanto previsto dal Programma antiviolenza, l'Ambito cede al soggetto gestore del CAV "Libellula" le attività connesse alle azioni di reinserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione, a valere sulle risorse statali già liquidate con determinazione dirigenziale n. 111 del 20.02.2018, per un importo pari ad euro 21.102,32. Per l'utilizzo di tale importo, il soggetto gestore dovrà:

- a) consegnare all'Ambito un piano di azione di utilizzo delle somme;
- b) procedere all'utilizzo con le modalità di cui 5 del presente disciplinare.

Articolo 11

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano ad effettuare un tentativo di bonario componimento delle controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Disciplinare.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Disciplinare è esclusivamente competente il Foro di Foggia. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dall'Ambito Territoriale per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

L'Ente Attuatore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e UE 679/2014, dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ambito Territoriale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il disciplinare, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ambito Territoriale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. L'Ente Attuatore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle attività di cui al presente disciplinare ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e UE 679/2014.

Articolo 13

Varie

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972 n.642, modificato dall'art.28 del DPR 30.12.1982 n.955. Le eventuali spese del presente Disciplinare, comprese quelle di registro e le tasse di ogni specie presenti e future, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, sono a carico dell'ente attuatore.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'AMBITO TERRITORIALE DI TROIA

II LEGALE RAPPRESENTANTE

Avv. LEONARDO CAVALIERI (documento firmato digitalmente)

**per L'ENTE ATTUATORE
LA LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO GESTORE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA LIBELLULA
Dott.ssa Maria Antonia CAIRO (documento firmato digitalmente)**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C. C., la legale rappresentante dell'Ente attuatore sottoscrive espressamente le seguenti clausole contrattuali: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

**LA LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO GESTORE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA LIBELLULA
Dott.ssa Maria Antonia CAIRO**